



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, Il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 33 del 17-06-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED].

L'anno 2009 addi dieci del mese di Giugno, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroilli, Segretario redigente.

STANFORD UNIVERSITY
STANFORD, CALIF.



LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 174/2005;
- Visto il R.D. n. 267/42 modificato dal D.Lgs n. 5/2006 e D.Lgs n. 169/2007;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 19.1.2009 con prot. n. 401, la C.P.A. di Lecce comunicava al Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED], iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane al n. [REDACTED] a far data dal 24.5.1976, la cancellazione dal predetto Albo a far data dal 30.5.1983 in quanto lo stesso "si trova in stato di fallimento";
In data 21.3.2009, il sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo che, considerata l'inerzia della Commissione durata per ventisette anni, il silenzio deve ritenersi interpretativo di rinuncia alla cancellazione; che ha sempre esercitato l'attività artigiana anche in costanza di fallimento; che l'entrata in vigore dell'attuale legge fallimentare, non fa perdere il requisito per poter esercitare altra attività (commerciale e non);
- In data 17.4.2009, con nota n. 3414 veniva richiesto alla CPA di Lecce, il fascicolo relativo alla cancellazione del Sig. [REDACTED];
- In data 21.4.2009 con prot. 2428, perveniva dalla CPA solo la copia della comunicazione del 19.1.2009 prot. 401 e copia di visura camerale;

Ritenuto che:

- non vi è decadenza nell'obbligo di prendere atto della cessazione dell'impresa;
- che non può esserci reminiscenza dell'impresa dichiarata fallita atteso che, da costante giurisprudenza e dottrina, la dichiarazione di fallimento non determina l'incapacità di agire del fallito e quindi allo stesso non è precluso l'esercizio di **nuova** attività;
- Visto il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 5, così come richiamato dalla L.R. n. 6/2005;
- Letta e non condivisa la relazione istruttoria

P.Q.M.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di respingere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrolilli)


Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)
